

Avamprogetto

Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP);

visti gli articoli 8*b* capoversi 1 e 2, 15 capoverso 4 e 15*a* capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico³ (LAEI),

Art. 1b cpv. 1, 2 e 4

- ¹ Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:
 - a. la produzione e il consumo di energia elettrica;
 - b. le capacità di importazione e di esportazione;
 - c. l'autoapprovvigionamento della Svizzera;
 - d. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione;
 - e. i prezzi del mercato SPOT e a termine sulle piazze di contrattazione dell'energia elettrica in Europa;
 - le temperature e le precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.

¹ RS 531.35

² RS **531**

³ RS **734.7**

- ² I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia, che li utilizza per monitorare la situazione dell'approvvigionamento e analizzare gli sviluppi del settore elettrico per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione.
- ⁴ La trasmissione di dati aggregati o anonimizzati da parte della società nazionale di rete alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia, ad altre autorità federali o cantonali e all'AES o alla sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) è consentita se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.
- ^{4bis} I dati di cui al capoverso 1 lettera d possono essere trasmessi alla Elcom senza essere aggregati o anonimizzati.

Art 4 Indennizzo

- ¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.
- 2 I costi sostenuti dalla società nazionale di rete e dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1-1b sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15a LAEl.
- ³ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese verifica e sorveglia la computabilità dei costi conformemente al capoverso 2. In particolare, verifica regolarmente se i costi relativi alle misure preparatorie e alle misure di esecuzione possono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.
- ⁴ Collabora con la ElCom per il controllo e il monitoraggio dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L'UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessarie per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.

П

La presente ordinanza entra in vigore il....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi